



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante: "Legge quadro per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf".

Rep. Atti n. 80 del 29/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 29 luglio 2010

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di disegno di legge recante: "Legge quadro per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf", approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, in data 16 aprile 2010, trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato con nota del 22 aprile 2010, prot. CSR n. 1756 P-2.17.4.12;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 15 giugno 2010, successivamente rinviata, su richiesta delle Regioni, e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato una nota di osservazioni, diramate in data 18 giugno 2010, prot. CSR 2846 P-2.17.4.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 21 giugno 2010, nel corso della quale le Regioni hanno segnalato la necessità di rinviare nuovamente la trattazione del disegno di legge, per consentire un esame approfondito delle questioni coinvolte, e sono state discusse le richieste presentate dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 6 luglio 2010, nel corso della quale l'ANCI ha consegnato un documento, contenente le proposte emendative a ciascun articolo del disegno di legge, condivise anche dall'UPI e ritenute in parte accoglibili dal Dipartimento, mentre le Regioni hanno formulato parere negativo, consegnando un documento nel quale si esprimono osservazioni di carattere generale e sui singoli articoli del provvedimento e rilievi critici, di legittimità e di merito, sull'iniziativa legislativa;

VISTA la nota del 6 luglio 2010, prot. CSR 3123 P-2.17.4.12, con la quale sono state trasmesse le proposte di emendamento dell'ANCI, il documento delle Regioni e le modifiche alla relazione illustrativa apportate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, in seguito alle osservazioni formulate dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che il punto, inscritto nell'ordine del giorno della Seduta dell'8 luglio 2010, è stato rinviato;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sul provvedimento, poiché viene ritenuto invasivo delle competenze delle Regioni;

CONSIDERATO che l'ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di disegno di legge in esame, condizionato all'accoglimento di emendamenti, già discussi in sede tecnica, contenuti in un documento congiunto consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che il Ministro del Turismo ha dichiarato di ritenere accoglibili gran parte degli emendamenti presentati dall'ANCI e dall'UPI, già discussi in sede tecnica, assicurando un ulteriore approfondimento delle questioni proposte;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante legge quadro per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



*Consegnato nelle
scadute del
29 luglio 2010
SS*



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
SPORTIVO E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA GOLF**

Punto 15) odg

Roma, 29 luglio 2010

Premessa

Si rileva che il ddl in esame, ancorché finalizzato alla promozione del turismo sportivo, attiene essenzialmente alla materia del 'governo del territorio', oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.. In tal senso la norma statale si deve pertanto limitare a dettare disposizioni di principio, lasciando ampi margini alla legislazione di dettaglio costituzionalmente riservata alle Regioni.

Ciò premesso si ritiene di proporre i seguenti emendamenti:

Articolo 1 - Principi generali e obiettivi

- al comma 2, dopo le parole *"approva il piano di promozione del turismo sportivo"* le parole *"con particolare riferimento alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione"* sono sostituite dalle parole *"contenente criteri ed indirizzi per la localizzazione, il dimensionamento e l'accessibilità degli impianti, ivi compresi i presupposti di fattibilità ambientale e paesaggistica, i requisiti prestazionali minimi e le dotazioni necessarie per la realizzazione ..."*;
- al comma 3: la frase *"Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 2"* è sostituita dalla frase *"Sulla base dei criteri ed indirizzi del piano di cui al comma 2, entro due anni dall'approvazione del medesimo"*; dopo le parole *"sentiti gli enti locali"* sono aggiunte le parole *"o su proposta dei medesimi"*; la frase *"accertano altresì la relativa capacità ricettiva attuale e potenziale, verificando in particolare la varietà dell'offerta ricettiva"* è sostituita dalla frase *"verificando altresì la qualità e varietà dell'offerta ricettiva ed accertandone eventuali carenze"*.

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, gli emendamenti sono volti a ricondurre il piano statale di promozione del turismo sportivo al rango di documento-quadro (norma di principio), riservando doverosamente le scelte pianificatorie di dettaglio alle regioni e agli enti locali.

Articolo 2 - Requisiti degli impianti

- al comma 1, la frase *"Inoltre, nella realizzazione degli impianti va garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico"* è abrogata.
- il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Le Regioni dettano indirizzi e prescrizioni per il corretto inserimento degli impianti golfistici nel contesto ambientale e paesaggistico, individuando altresì i requisiti minimi obbligatori in termini di risparmio energetico, di accessibilità e fruibilità per i diversi tipi di utenza, di dotazioni infrastrutturali e di servizio. Gli strumenti comunali che prevedono la localizzazione di impianti golfistici sono elaborati nel rispetto di tali indirizzi e prescrizioni."*

Gli emendamenti riconducono il processo decisionale nel quadro della filiera di competenze istituzionali prevista dall'ordinamento per gli strumenti ed atti relativi al 'governo del territorio'.



Articolo 3 - Incentivazione alla realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico

- al comma 1, all'inizio, è inserita la frase *"In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva ..."*; dopo la parola *"promuovono"* la frase *"l'individuazione di procedure acceleratorie (...) strutture di ricezione turistica"* è sostituita dalla frase *"la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica con gestione vincolata a titolo permanente alla gestione e all'esercizio dell'impianto"*
- il comma 2 è abrogato.

Gli emendamenti sono tesi a rendere permanente il legame gestionale tra l'impianto golfistico e l'eventuale struttura di ricezione turistica, scongiurando ogni forma di speculazione.

Articolo 4 - Realizzazione di impianti golfistici

- al comma 1 le lettere c) e d) sono abrogate;
- al comma 2 la frase *"L'applicazione delle deroghe alla normativa statale di cui al comma 1"* è sostituita dalla parola *"L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è riferita al solo sedime del campo di gioco, con esclusione di qualsiasi struttura edilizia o installazione permanente di servizio, ed ..."*

La cancellazione della lettera c) è dettata da evidenti profili di contrasto con il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e del correlato regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 comma 9 del *Codice medesimo*), non potendosi evidentemente annoverare gli impianti golfistici tra gli interventi di 'lieve entità' sotto il profilo paesaggistico.

La cancellazione della lettera d) appare inevitabile dal momento che risulta irrealistica la collocazione di costosissimi impianti golfistici all'interno di casse di laminazione destinate dal piano di bacino ad accogliere esondazioni controllate dei corsi d'acqua.

Le lettere a) e b), pur destando non poche perplessità sotto il profilo della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, possono essere ricondotte a plausibili livelli di compatibilità se riferite al solo sedime del campo di gioco con esclusione di qualsiasi struttura edilizia correlata.

